Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **ROMA - Martedì, 21 gennaio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 16**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — **Ancona**: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio **Emanuele, 30.** — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo**: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (**Servizio vendita**). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — **Belluno**: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sotoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485 — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume V, della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1929 (16-31 luglio 1929).

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogoten. 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 86.

LEGGE 21 dicembre 1929, n. 2237.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto alla Banca del Lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 87.

LEGGE 21 dicembre 1929, n. 2238.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 88.

LEGGE 26 dicembre 1929, n. 2239.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 89.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1929, n. 2226.

Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3203, e 31 dicembre 1925, n. 2594;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali e comuni alle stazioni sperimentali agrarie Regie e consorziali.

Art. 1.

Sono stazioni sperimentali agrarie quelle elencate nella tabella *A*, annessa al presente decreto.

Esse hanno grado pari agli istituti scientifici universitari.

E' vietato attribuire ad altri istituti le denominazioni indicate nella detta tabella od altre analoghe.

Gli istituti che già abbiano una di tali denominazioni, e che non siano compresi nella tabella, la modificheranno in guisa da evitare che possa ad essi essere attribuito il carattere e il grado di quelli elencati nella tabella stessa.

Art. 2.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno, per il periodo di dieci anni, essere create o sussidiate dallo Stato nuove stazioni sperimentali agrarie.

Art. 3.

Gli scopi e l'indirizzo di ciascuna stazione sperimentale agraria saranno precisati nei rispettivi statuti da proporsi dai Comitati amministrativi e da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1928, n. 2450, e 18 novembre 1929, n. 2119, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 33, sulla base di statuti-tipo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze.

Le disposizioni degli statuti sostituiranno quelle dei decreti istitutivi e dei regolamenti delle singole stazioni.

Art. 4.

Gli statuti di cui al precedente articolo potranno prevedere il funzionamento di una sezione speciale, avente carattere di laboratorio per le analisi per conto del pubblico ed in applicazione delle leggi che tutelano la produzione ed il commercio dei prodotti agrari, nonchè delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie.

La sezione per le analisi sarà autorizzata e mantenuta solo nel caso in cui, a giudizio del Ministero, sentito il parere del

Comitato per la sperimentazione agraria, risulti accertato che la sezione medesima può funzionare regolarmente coi propri mezzi e senza che ne derivi la possibilità di menomazione del lavoro di sperimentazione e di ricerca.

Le sezioni di analisi, alle quali saranno adibiti specificamente e continuativamente uno o più sperimentatori della stazione, funzioneranno sotto la diretta responsabilità del direttore della stazione. Gli altri sperimentatori, destinati al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, non potranno essere adibiti al servizio della sezione di analisi.

Nei bandi di concorso ai posti di sperimentatori sarà specificato se si tratti di posto per la sezione di analisi o per il lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, e saranno, in relazione, specificati i doveri dei vincitori dei concorsi.

Le tariffe per le analisi saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinati i laboratori di chimica agraria, autorizzati a compiere analisi per il pubblico e incaricati del servizio delle analisi per l'applicazione delle leggi che tutelano la produzione e il commercio dei prodotti agrari, nonchè delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie, e sarà stabilita la circoscrizione di ciascuno.

Con lo stesso decreto verrà inoltre provveduto a dettare le norme per il funzionamento di un Laboratorio centrale di chimica agraria presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma.

Direttore del Laboratorio centrale di chimica agraria è il direttore della Regia stazione chimico-agraria di Roma, la quale avrà due vice-direttori, di cui uno esclusivamente per il servizio del Laboratorio.

Art. 6.

Tutte le stazioni sperimentali agrarie sono tenute a redigere ogni anno il loro programma di attività per l'anno successivo e ad inviarlo, non oltre la fine di ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo sottoporrà all'esame del Comitato per la sperimentazione agraria.

Le osservazioni e i suggerimenti del Comitato saranno comunicati tempestivamente alle stazioni interessate, le quali avranno l'obbligo di attenervisi.

Le stazioni invieranno anche, ogni anno, insieme alla copia del rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

Anche questa relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato per la sperimentazione agraria.

Capo II.

Delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Art. 7.

Le Regie stazioni sperimentali agrarie sono costituite in enti governativi, con personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono a disposizione delle stazioni medesime, oltre le rendite del patrimonio, gli stanziamenti portati in loro favore dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che saranno assegnati in applicazione del presente decreto, i contributi continuativi degli enti locali, gli eventuali contributi, non obbligatori, dei Consigli provinciali dell'economia e di altri enti, anche locali, e di privati, i proventi dei campi sperimentali ed ogni altro provento derivante alle stazioni in conseguenza del loro funzionamento, i proventi delle analisi, il ricavo della vendita di oggetti mobili fuori uso.

Art. 8.

Ad ogni Regia stazione sperimentale agraria è concesso il gratuito uso degli immobili dello Stato posti a servizio di essa, e di quelli che eventualmente le fossero concessi in uso da leggi o da convenzioni speciali. Restano in proprietà della stazione i capitali di cui essa sia in possesso, nonchè il materiale di qualsiasi natura esistente presso di essa.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'uso di immobili derivanti da speciali convenzioni con le Provincie, i Comuni ed altri enti.

Art. 9.

L'anno finanziario delle Regie stazioni sperimentali agrarie va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale sarà inviato due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto consuntivo e i conti delle gestioni speciali (aziende agrarie, sezione di analisi) sono trasmessi a cura del direttore, presidente del Comitato amministrativo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Le somme non spese nell'esercizio finanziario passano in aumento dell'entrata del bilancio della stazione per l'esercizio successivo.

Art. 10.

All'amministrazione di ciascuna delle Regie stazioni sperimentali agrarie sovraintende un Comitato amministrativo composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dall'intendente di finanza della Provincia nella quale ha sede la stazione. L'intendente ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Comitato; in caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento del titolare, interverrà il reggente o il sostituto dell'intendente, purchè di grado non inferiore all'ottavo;

c) da altri tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

d) da rappresentanti degli enti che concorrono al mantenimento della stazione. Hanno diritto di designare il proprio rappresentante gli enti che concorrano con un contributo continuativo non inferiore alla quinta parte del contributo dello Stato. I privati, alle stesse condizioni, hanno diritto di partecipare di persona al Comitato.

Il numero dei membri di cui alla lettera *c*) è aumentato di tanti componenti, quanti sono quelli della categoria *d*) che vengano a superare il numero di tre.

I membri, di cui alle lettere *c*) e *d*), durano in ufficio un triennio e possono essere confermati. Ove taluno di essi, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Comitato, il triennio, per i membri di cui alle lettere *c*) e *d*), decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'insediamento del Comitato. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza della stazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

Art. 12.

Il presidente e i componenti il Comitato amministrativo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate, in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni economici arrecati alla stazione a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, per dolo o colpa grave.

Art. 13.

Il Comitato amministrativo può essere sciolto con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo della stazione è affidato al direttore o ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico della stazione.

Art. 14.

Le Regie stazioni sperimentali agrarie possono richiedere, per la tutela dei loro diritti ed interessi e sempre che non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale. Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile e dell'Ufficio tecnico di finanza, per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 15.

Il personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie è quello risultante dalla tabella *B* annessa al presente decreto, la quale entra in vigore dal 1° luglio 1930. Esso è personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza al medesimo dovuti provvederà direttamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a carico del proprio bilancio.

Art. 16.

La nomina dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo per pubblico concorso ovvero per trasferimento, con le norme di cui al sesto ed all'ultimo comma dell'art. 17 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2135, intendendosi sostituito, al parere della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere del Comitato per la sperimentazione agraria.

Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro, su proposta del Comitato amministrativo e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.

Durante la vacanza del posto di direttore sarà provveduto mediante incaricato, il cui compenso sarà a carico del bilancio dello Stato e sarà pari alla differenza fra il trattamento goduto e quello iniziale inerente al grado immediatamente superiore.

Sono applicabili, per la nomina a direttore di stazione, le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e all'ultimo comma dell'art. 16 dello stesso decreto, modificato dall'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, intendendosi sostituito, al Consiglio accademico dell'Istituto e al parere della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, del Comitato per la sperimentazione agraria.

Sia nei concorsi per posti di direttore, che in quelli per posti di vice direttore e di sperimentatore, il Ministro ha facoltà di negare l'ammissione con proprio decreto non motivato ed insindacabile.

Art. 17.

Il concorso per il posto di direttore di Regia stazione sperimentale agraria è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del Comitato per la sperimentazione agraria, e composta di cinque membri, scelti fra i direttori ordinari di Regie stazioni agrarie, i professori stabili di università o di istituti di grado universitario, o cultori della materia o di materie affini, giunti a meritata fama di singolare perizia.

Non possono far parte della Commissione i membri del Comitato per la sperimentazione agraria.

Il primo graduato e, in caso di rinunzie successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per cui fu bandito.

Art. 18.

I direttori straordinari di Regie stazioni agrarie sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati, su conforme parere del Comitato per la sperimentazione agraria.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del Comitato per la sperimentazione agraria, e composta di cinque persone, scelte fra direttori ordinari di stazioni agrarie o professori stabili di università o di istituti superiori o cultori della materia o di materie affini.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori, su parere conforme del Comitato per la sperimentazione agraria, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione, la quale deve essere costituita di persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Il conferimento dell'ordinariato ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio, od eventualmente il quinquennio, di servizio come direttore straordinario.

Coloro che al termine del triennio e, eventualmente, del quinquennio, non conseguano l'ordinariato, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Art. 19.

Per il concorso a direttore e per la promozione a direttore ordinario, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la nomina dei professori dei Regi istituti superiori agrari e per la loro promozione a stabile.

Art. 20.

I direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie possono, col loro consenso, essere trasferiti da una ad altra sta-

zione governativa, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.

Art. 21.

I direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al prefetto della Provincia in cui ha sede la stazione.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e ai Suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di direttore di Regia stazione sperimentale agraria e di adempiere tutti i doveri dell'ufficio medesimo col proposito di giovare al progresso dell'agricoltura nazionale. Giuro che non appartengo ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

I direttori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella città ove ha sede la stazione.

Art. 22.

L'ufficio di direttore di Regia stazione sperimentale agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti, salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

Art. 23.

Ai direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne i congedi e le aspettative.

Per quanto concerne i doveri, la presentazione e l'accettazione delle dimissioni e la riammissione in servizio, valgono, nei riguardi dei direttori e in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i professori dei Regi istituti superiori agrari, intendendosi sostituito, al Consiglio superiore per la pubblica istruzione, il Comitato per la sperimentazione agraria.

Art. 24.

I direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie, compiuto il settantacinquesimo anno di età, vengono collocati a riposo.

Essi possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, su parere conforme del Comitato per la sperimentazione agraria, ove si accerti che, anche prima di raggiungere il suddetto limite di età, non sono più in grado di adempiere, con sufficiente efficacia, le mansioni del loro ufficio.

Art. 25.

I direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo. La dispensa, in tali casi, è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 26.

A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, a termini dei precedenti articoli 24 e 25, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

Art. 27.

La nomina di vice-direttore di terza classe delle Regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo, a seguito di pubblico concorso, per titoli e per esami.

I vice-direttori sono assunti in servizio con la qualifica di straordinari. Dopo un biennio, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sono assunti definitivamente in servizio.

Gli straordinari, che, allo scadere del biennio, non conseguano l'assunzione definitiva, sono dispensati dal servizio, udito il detto Comitato, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 28.

La nomina degli sperimentatori nelle Regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.

I parenti ed affini del direttore della stazione, fino al quarto grado civile incluso, non possono essere destinati quali sperimentatori presso la stazione stessa.

Questa disposizione non si applica al personale attualmente in servizio.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio con la qualifica di straordinario e dopo un biennio, in seguito ad ispezione ministeriale ed udito il Comitato per la sperimentazione agraria, sono assunti definitivamente in servizio.

Gli straordinari, che, allo scadere del biennio, non conseguano l'assunzione definitiva, sono dispensati dal servizio, udito il detto Comitato, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 29.

La nomina dei segretari contabili delle Regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.

Art. 30.

I tecnici e i bidelli delle Regie stazioni sperimentali agrarie sono nominati con decreto Ministeriale su proposta del direttore della stazione, su conforme parere del Comitato amministrativo.

La nomina avrà la durata di un anno e dopo due conferme annuali il personale che abbia fatto buona prova conseguirà la nomina a stabile su proposta del direttore.

Durante il periodo di prova, qualora il direttore della stazione intenda far cessare dall'ufficio il tecnico od il bidello, deve farne proposta motivata al Ministero e darne comunicazione all'interessato due mesi prima della scadenza dell'anno di prova in corso.

Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo dei tecnici e bidelli restano quelli stabiliti dalla tabella 9 dell'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e varianti, per il corrispondente personale delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Per la nomina dei tecnici e dei bidelli si applicano le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 31.

Al personale, di cui agli articoli 27 a 30 del presente decreto, si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 32.

Il personale tecnico avventizio, e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei campi sperimentali e dei laboratori, è assunto direttamente dal Comitato amministrativo, alle condizioni del mercato e per la durata dei lavori, al termine dei quali il personale stesso sarà licenziato senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

I salariati, esclusi i giornalieri, necessari per i lavori dei campi sperimentali, sono classificati tra gli operai temporanei. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato. Detti salariati sono nominati dal direttore.

La spesa per il personale di cui al presente articolo fa carico al bilancio della stazione.

Art. 33.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno stabilite tutte le norme generali occorrenti per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Art. 34.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto all'istituzione di una Regia stazione sperimentale di viticoltura in Palermo, di una Regia stazione sperimentale di meccanica agraria in Roma e di una Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio nell'Abruzzo, in sede che sarà stabilita nel Regio decreto.

Con l'istituzione della Regia stazione sperimentale di viticoltura in Palermo sarà soppresso il Regio vivaio di viti americane attualmente esistente in Palermo, il cui annesso Laboratorio di chimica agraria sarà annesso alla Stazione di viticoltura.

Col Regio decreto istitutivo delle Regie stazioni, di cui al primo comma, sarà provveduto all'approvazione delle convenzioni con gli enti locali che parteciperanno all'impianto delle stazioni medesime.

Art. 35.

La Stazione sperimentale di selvicoltura, annessa al Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, è costituita in Regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto.

Tutto il materiale ora assegnato alla Stazione è attribuito in proprietà alla Stazione medesima, la quale avrà in uso gratuito i locali ora occupati e gli arboreti annessi alla Foresta demaniale di Vallombrosa, per la sperimentazione.

Oltre il contributo annuo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Stazione continuerà a percepire, a carico del bilancio del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, a titolo di contributo, la somma assegnata sul bilancio stesso a favore della Stazione di selvicoltura nell'esercizio 1929-30.

L'attuale direttore della Stazione sarà trasferito, col suo consenso, dal ruolo dei professori dei Regi istituti superiori agrari, al quale egli appartiene, al ruolo dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

La Stazione sarà a disposizione dell'Istituto superiore agrario e forestale per i bisogni didattici dell'insegnamento della selvicoltura. Con apposita convenzione saranno stabiliti i relativi rapporti.

Per l'insegnamento impartito dal direttore della Stazione, questi ha diritto ad un assegno che sarà stabilito di concerto fra i Ministri interessati, a carico del bilancio dell'Istituto superiore, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato con l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

I servizi di segreteria della Stazione sono affidati al segretario capo dell'Istituto.

Art. 36.

La Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano è costituita in Regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto.

Tutto il materiale di pertinenza della Stazione è attribuito in proprietà alla Stazione medesima.

Con apposita convenzione tra le Amministrazioni interessate sarà provveduto a regolare i rapporti fra la Stazione e la Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia in Conegliano e in genere quanto concerne l'eventuale reciproca utilizzazione dei rispettivi impianti.

CAPO III.

Delle stazioni sperimentali agrarie consorziali.

Art. 37.

L'ordinamento di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale, da stabilirsi negli statuti di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà, più che sia possibile, conforme all'ordinamento delle corrispondenti stazioni Regie.

Art. 38.

Il personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali sarà ripartito in categorie, gradi e classi come il personale delle stazioni Regie e dovrà avere lo stesso trattamento economico di quest'ultimo personale.

Per la quiescenza sarà provveduto, per il personale tecnico superiore, con contratto di assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni mediante corresponsione di un premio pari al 15 per cento dello stipendio, di cui il 6 per cento a carico del personale e il 9 per cento a carico della stazione, e, per il personale inferiore e subalterno, con inscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, mediante corresponsione di un contributo del 6 per cento dello stipendio da parte dell'assicurato e del 9 per cento da parte della stazione.

Sono salvi i diritti quesiti del personale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 39.

Per la nomina e la promozione del personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali, da effettuarsi mediante deliberazioni dei rispettivi Comitati amministrativi, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite per il personale delle corrispondenti stazioni Regie.

I concorsi ai posti di direttore, di vice direttore e di sperimentatore sono banditi, su deliberazione dei Comitati amministrativi, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le Commissioni giudicatrici sono integrate con un rappresentante della stazione, designato dal Comitato amministrativo fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 17.

Art. 40.

Ii direttori delle stazioni, di cui al presente capo, sono tenuti a prestare giuramento come i direttori delle stazioni Regie. Essi possono essere dispensati dal servizio nei casi e con le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26.

La disposizione dell'art. 25 si applica anche all'altro personale delle stazioni consorziali, ma la dispensa è pronunziata dal prefetto, e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento insindacabile.

Art. 41.

Il personale delle stazioni di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari stabilite per il corrispondente personale delle stazioni Regie. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le stesse norme.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati a carico del personale tecnico superiore è ammesso il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentito il parere del Comitato per la sperimentazione agraria.

Art. 42.

Le stazioni di cui al presente capo sono rette da un Comitato amministrativo, la cui composizione sarà determinata nello statuto di ciascuna.

Il presidente è sempre nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i rappresentanti del Ministero.

CAPO IV.

Dei laboratori dei Regi istituti superiori agrari, aventi funzioni di stazione sperimentale agraria.

Art. 43.

I laboratori di Regi istituti superiori agrari ai quali sono attualmente attribuite funzioni di stazione sperimentale agraria continueranno ad esercitarle.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, sarà approvato l'elenco di tali laboratori.

Essi potranno essere costituiti in Regie stazioni sperimentali agrarie a sensi del presente decreto, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, fermi restando, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, i rapporti attualmente esistenti fra detti laboratori ed i rispettivi istituti superiori agrari.

CAPO V.

Disposizioni riguardanti il personale.

Art. 44.

I direttori delle attuali Regie stazioni di prova agrarie e speciali, denominate, a norma dell'art. 1 del presente decreto, Regie stazioni sperimentali agrarie, mantengono la loro posizione di inquadramento e lo sviluppo di carriera stabilito dalla disposizione del primo comma dell'art. 153 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vice-direttori hanno lo sviluppo di carriera previsto nella tabella *B* annessa al presente decreto. Essi conseguono la promozione al grado ottavo dopo otto anni di effettivo servizio come stabili nel grado nono e la promozione al grado settimo dopo otto anni di effettivo servizio nel grado ottavo.

Gli attuali vice-direttori di seconda classe delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali vengono collocati nel grado nono del gruppo *A* della suddetta tabella con la qualifica di vice-direttori di terza classe e gli attuali vice-direttori di prima classe vengono collocati nel grado ottavo con la qualifica di vice-direttori di seconda classe. Per i vice-direttori che al 1° luglio 1930 già rivestono il grado ottavo, l'anzianità a tale data in detto grado è computata agli effetti del compimento del periodo richiesto per la promozione al grado settimo.

Art. 45.

I professori di università e di istituti superiori agrari, ai quali spetti di diritto la direzione di stazioni sperimentali agrarie o di laboratori aventi funzioni di stazione sperimentale agraria, percepiscono, a carico del bilancio della stazione o del contributo annuo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponde al laboratorio in dipendenza della funzione di stazione, un assegno annuo, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato con l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

Questa disposizione si applica anche nei riguardi del direttore del Laboratorio di botanica crittogamica annesso alla Regia università di Pavia, restando abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 46.

Gli assistenti delle attuali Regie stazioni di prova agrarie e speciali vengono collocati nel grado decimo del gruppo *A*, con la qualifica di sperimentatori. Quelli che già hanno la stabilità come assistenti la conservano come sperimentatori.

L'attuale assistente del ruolo dei Regi istituti superiori agrari, addetto alla Stazione sperimentale di selvicoltura, è ammesso a far passaggio, col suo consenso, nel ruolo degli sperimentatori delle Regie stazioni sperimentali agrarie, con la qualifica di sperimentatore e con decorrenza al 1° luglio 1930.

Gli attuali assistenti straordinari del Laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio vivaio di viti americane di Palermo, sono ammessi a far passaggio nel ruolo degli sperimentatori delle Regie stazioni sperimentali agrarie, con la qualifica di sperimentatori e con decorrenza dalla data di istituzione della Regia stazione sperimentale di viticoltura di Palermo, previo accertamento di idoneità da parte di una Commissione di tre membri, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.

Art. 47.

L'attuale personale di segreteria delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali è trasferito, nella rispettiva posizione di grado e di anzianità, nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, che sostituisce quella n. 87 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 48.

Gli attuali tecnici e bidelli delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali sono trasferiti, con le rispettive qualifiche e posizioni di anzianità, nel ruolo del personale tecnico e di custodia delle Regie stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, che sostituisce quella n. 45 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 49.

Il numero dei posti di sperimentatore e quello dei posti del personale tecnico e di custodia, di cui alla tabella *B*,

sarà ripartito fra le Regie stazioni sperimentali agrarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato per la sperimentazione agraria.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 50.

Per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per l'impianto delle Regie stazioni sperimentali agrarie istituite in forza del presente decreto e per la sistemazione delle altre stazioni, è autorizzato lo stanziamento, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di otto milioni di lire. L'iscrizione di tale stanziamento sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze, ripartendo la spesa nei due esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32.

A partire dall'esercizio finanziario 1930-31 è aumentato di un milione di lire lo stanziamento del capitolo del suddetto stato di previsione, corrispondente al capitolo 28 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1929-30, e di L. 320,000 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 30 dell'esercizio 1929-30.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilita la misura delle dotazioni annue e dei contributi a carico di detti capitoli, a favore delle varie stazioni sperimentali agrarie.

Per l'esercizio finanziario 1929-30, a tutte le maggiori spese occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto sarà provveduto con la somma complessiva di lire 500.000, che, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà ripartita fra i rispettivi capitoli dello stato di previsione dell'esercizio stesso, in aumento degli stanziamenti già iscrittivi.

Art. 51.

E' autorizzata la copertura, mediante concorsi, anche prima del 20 agosto 1930, dei posti di direttore, di vice-direttore e di assistente, che sono attualmente o si renderanno vacanti nel ruolo del personale delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e dei nuovi posti di direttore, vice-direttore e sperimentatore istituiti a norma della tabella *B*, annessa al presente decreto.

Art. 52.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti e non contrastanti con esse; ad attribuire all'Istituto nazionale di economia agraria ed all'Istituto centrale di statistica del Regno una parte del patrimonio assegnato alla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria in dipendenza dell'art. 13 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3203, modificando in conseguenza i cômpiti assegnati da tale articolo alla Fondazione ed esonerandola dal corrispondere ai detti Istituti qualsiasi contributo, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui avrà luogo la suddetta attribuzione di patrimonio.

Il Governo del Re è autorizzato altresì a dettare norme per il coordinamento delle diverse attività ed iniziative per la sperimentazione agraria.

Art. 53.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che, salvo quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, entrerà in vigore il 1° gennaio 1930 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 45. — MANCINI.

TABELLA A.

Stazioni sperimentali agrarie.

a) *Regie stazioni sperimentali agrarie*:

Regia stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale.
Regia stazione di gelsicoltura e di bachicoltura di Ascoli Piceno.
Regia stazione enologica sperimentale di Asti.
Regia stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.
Regia stazione di entomologia agraria di Firenze.
Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.
Regia stazione agraria sperimentale di Modena.
Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.
Regia stazione sperimentale di viticoltura di Palermo.
Regio laboratorio crittogamico di Pavia.
Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.
Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.
Regia stazione di patologia vegetale di Roma.
Regia stazione sperimentale di meccanica agraria di Roma.
Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.
Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.
Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio in Abruzzo.

b) *Stazioni sperimentali agrarie consorziali*:

Stazione agraria sperimentale di Bari.
Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.
Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.
Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema.
Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona.
Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì.
Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia.
Istituto sperimentale di caseificio di Lodi.
Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi.
Istituto sperimentale di meccanica agraria annesso al Regio istituto superiore agrario di Milano.

Stazione sperimentale del freddo annessa al Regio istituto superiore agrario di Milano.
Stazione sperimentale di orti-frutticoltura annessa al Regio istituto superiore agrario di Milano.
Stazione sperimentale di zootecnia annessa al Regio istituto superiore agrario di Milano.
Stazione sperimentale per le piante officinali presso il Regio orto botanico della Regia università di Napoli.
Istituto regionale di cerealicoltura annesso al Regio istituto superiore agrario di Pisa.
Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.
Istituto sperimentale zootecnico di Roma.
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.
Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo.
Stazione agraria sperimentale presso l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige.
Stazione sperimentale di floricoltura in San Remo.
Laboratorio sperimentale di fitopatologia in Torino.
Stazione agraria sperimentale di Udine.
Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.
Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » per la Sicilia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Personale tecnico superiore

(Gruppo *A*).

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori ordinari di 1ª classe	17
5°	Direttori ordinari di 2ª classe	
6°	Direttori ordinari di 3ª classe	
7°	Direttori straordinari	
7°	Vice direttori di 1ª classe	18
8°	Vice direttori di 2ª classe	
9°	Vice direttori di 3ª classe	
10°	Sperimentatori	68
	Personale di segreteria (Gruppo *B*).	
11°	Segretari contabili	17
	Personale tecnico e di custodia.	
	Tecnici	18
	Bidelli	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **90.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. **2275.**

Autorizzazione di un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 marzo 1921, n. 443, che istituisce l'Ente autonomo Adige-Garda fra enti pubblici delle provincie di Bologna, Mantova, Modena, Verona e della Regione Trentina, allo scopo di produrre e distribuire l'energia elettrica;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di agevolare il programma di sviluppo dell'Ente in parola, che esplica la propria attività in una vasta ed interessante zona del territorio nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e il Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportune adottare, la garanzia dello Stato per un prestito obbligazionario fino all'ammontare massimo di 105.000.000 di lire, da contrarsi dall'Ente autonomo Adige-Garda, per la sistemazione di debiti provvisori verso varie aziende di credito e per il necessario completamento dei propri impianti.
Tale garanzia viene concessa in via sussidiaria a quella da prestarsi dai Comuni e dalle Provincie partecipanti all'Ente autonomo, e salvo rivalsa verso detti Comuni e Provincie.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **91.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. **2276.**

Sistemazione di rapporti di credito con la Società anonima nazionale « Cogne ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1475, con cui si approva la convenzione 11 maggio 1923, stipulata con la Società idroelettrica siderurgica Ansaldo Cogne;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 730, con cui si autorizza l'acquisto di altre 10.000 azioni della Società Ansaldo Cogne, per un importo di L. 5.000.000;

Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, in base al quale viene concesso un mutuo di L. 55.000.000 alla ripetuta Società;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di agevolare il programma d'azione della Società anonima nazionale Cogne, di cui lo Stato è il principale azionista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a partecipare all'aumento di capitale della Società anonima nazionale « Cogne » da L. 150.000.000 a L. 205.000.000, mediante la conversione in apporto azionario al capitale della Società stessa del mutuo di 55.000.000 di lire concesso dallo Stato, in base al R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportune adottare, la garanzia dello Stato per un prestito obbligazionario dell'importo massimo di 175.000.000 di lire, da emettersi dalla Società anonima nazionale « Cogne » nell'interno del Regno.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929.

Accettazione delle dimissioni dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Sacerdoti Arturo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 28 aprile 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il signor Sacerdoti Arturo;

Visto che il signor Sacerdoti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 4 ottobre 1929-VII, sono accettate le dimissioni del signor Sacerdoti Arturo da agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 251.

(827)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1930.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Angelo Giovanni Mario Sapellani di Luigi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Angelo Giovanni Mario Sapellani, nato a Sandigliano il 9 luglio 1893 da Luigi e da Maria Gariazzo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 1° giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Angelo Giovanni Mario Sapellani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 dicembre 1929 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Angelo Giovanni Mario Sapellani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(829)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1929.

Determinazione dell'aliquota della tassa di scambio da applicarsi dalle dogane sull'importazione di legname resinoso da opera per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1930.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della

tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1930, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	L. 0,15
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	» 0,20
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	» 0,55
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	» 0,40

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(828)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Onorina Maria Caterina Lebole di Paolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Onorina Maria Caterina Lebole, nata ad Arbatase di Tortolì (Nuoro) il 14 ottobre 1896 da Paolo e da Marianna Tuveri, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Onorina Maria Caterina Lebole il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 dicembre 1929, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Caterina Onorina Lebole il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(830)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11459.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Sbisà ved. Ambrosig, nata a Trieste il 30 maggio 1853 e residente a Trieste, via A. Canova n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Sbisà ved. Ambrosig è ridotto in « Ambrosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(71)

N. 11419-12926.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Amort di Carlo, nata a San Lorenzo di Mossa (Friuli) il 24 novembre 1895 e residente a Trieste, via Margherita n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Amort è ridotto in « Amori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(72)

N. 11419-10959.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bastiancich fu Luigi, nato a Trieste il 28 luglio 1891 e residente a Trieste, piazza della Valle, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Bastiancich nata Ribarich di Teresa, nata il 9 settembre 1905, moglie;
2. Santina Margherita di Giovanni, nata il 10 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il Prefetto: PORRO.

(74)

N. 11419-12937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Bicik fu Giuseppe, nata a Trieste il 2 maggio 1899 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Bicik è ridotto in « Torelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(75)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.05	Belgrado	33.88
Svizzera	369.28	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93 —	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.685	Norvegia	5.11
Spagna	252 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5 13
Berlino (Marco oro)	4.568	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.11
Praga	56.53	Rendita 3.50 %	66.55
Romania	11.45	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Oro	17.26	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7 60	Consolidato 5 %	79.125
New York	19.097	Obblig Venezie 3.50 %	
Dollaro Canadese	18.88	I Serie	72.40
Oro	368.48	II Serie	72.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 97.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 847 — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Nicosia Salvatore per conto Alliata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 19 — Rendita: L. 850, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(66)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Nazionale 5 %	25895	115 —	*Borina Rosarina* e Gesualdo fu *Antonino*, minori sotto la p. p. della madre Improvola Nicolina di Giuseppe, ved. di *Borina Antonino*, dom. a Pernocari frazione del comune di Rombiolo (Catanzaro)	*Burino Rosaria* e Gesualdo fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Improvola Nicolina di Giuseppe, ved. di *Burino Antonio*, dom. come contro.
Cons. 5 %	259819	60 —	Pagnotta Olimpia fu Pellegrino, nubile, dom. in Avellino, con usuf. ad Amodeo *Carmela* fu Domenico, ved. di Pellegrino Pagnotta, dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usuf. ad Amodeo *Maria-Carmela* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	6295	155 —	*Zampino* Cosimo fu Giuseppe, dom. in Carosino (Taranto).	*Zacchino* Cosimo fu Giuseppe, dom. come contro.
Cons. 5 %	184498	1615 —	Zappa Vincenza fu Giulio, moglie di De Capitani *Giuseppe* dom. a Genova, vincolata.	Zappa Vincenza fu Giulio, moglie di De Capitani *Vincenzo-Carlo-Giuseppe*, dom. a Genova, vincolata.
»	491362	3.000 —	Steffanini Edvige fu Cesare, ved. di Isnardi Ludovico, dom. a Ventimiglia (Imperia) con usuf. vital. a Millo *Luigi* di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ventimiglia.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Millo *Lodovico* di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ventimiglia.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA

(15)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalle « Compagnie riunite di sicurtà » di Palermo, a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Compagnie riunite di sicurtà », in liquidazione, sorta dalla fusione delle cessate società « Unione sicurtà », e « Compagnia siciliana », già con sede in Palermo, nonchè dalla « Continentale », già con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutti i contratti di assicurazioni dirette sono stati estinti e annullati e ciò sia per avvenuta risoluzione dei contratti stessi, sia per cessione fattane dalle stesse « Compagnie riunite di sicurtà », alla Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazioni generali « Esperia », con sede in Milano, la quale ha provveduto a sua volta all'annullamento o alla voltura in proprio dei contratti cedutile.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Direzione generale del lavoro e della previdenza) non non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata in Milano, e per essa al liquidatore signor comm. ing. Vincenzo Garbini, piazza Cordusio, 2.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(508)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale delle attività costituite dalla Società Italiana Assicurazioni Agricole, in Milano, a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società Italiana Assicurazioni Agricole (S.I.A.A.) mutua in liquidazione, con sede in Milano, viale Zara n. 83, già « Italiana scioperi », con sede in Roma, e successivamente « Roma » Società mutua di assicurazioni, pure con sede in Roma, ha chiesto lo svincolo totale delle attività costituite a garanzia della massa degli assicurati italiani, costituite da titoli di Stato dell'importo nominale di L. 300.000, depositate presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e di un'ipoteca del valore di L. 150.000, iscritta per effetto del decreto Ministeriale 31 gennaio 1927, su l'immobile sito in Torre Annunziata (Napoli) in via Bosco angolo via Parini, il 7 febbraio successivo ai nn. 3285 e 3286 della Regia conservatoria delle ipoteche di Napoli, asserendo di avere estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Direzione generale del lavoro e della previdenza) non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(509)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni di assicurazione dalla ditta Enea Gardini mediatrice presso il Lloyd di Londra.

La ditta Enea Gardini, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni medesime asserendo che non è in più vigore alcun contratto di assicurazione da lui assunto per conto del Lloyd e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Direzione generale del lavoro e della previdenza) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla ditta predetta in Genova, piazza Senarega n. 1, p. 1° e 2°.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(510)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla « Compagnie d'assurances générales maritimes » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La « Compagnie d'assurances générales maritimes », in liquidazione, per tramite del suo liquidatore in Italia signor Enea Gardini, dimorante a Genova, piazza Senarega n. 1, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver regolato tutti i sinistri e di avere, per conseguenza, soddisfatto a tutti gli impegni verso gli assicurati per contratti stipulati in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Direzione generale del lavoro e della previdenza) non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(511)

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società anonima di assicurazione « Insubria » di Milano a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società anonima di assicurazione « Insubria », in liquidazione, con sede in Milano, presso il liquidatore sig. cav. uff. Ferdinando Cipolla, viale Piceno n. 24, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che i premi delle polizze vetri-grandine, stipulate nell'esercizio 1919-1920, per l'ammontare di L. 4960,60 furono ceduti alla società « La Settentrionale » già « Sicurtà » e che quindi la detta società « Insubria » non ha premi in corso nè sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero (Divisione assicurazioni private) non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(512)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 3 gennaio 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. prof. Mario Calvino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Imperia.

Conte Gaddo Della Gherardesca a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Lucca.

Avv. Giuseppe Moltisanti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ragusa.

Sig. Isidoro Martinelli a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Brescia.

Dott. Mario Caligiuri a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Verona.

Sig. Vittorio Tarabella a segretario del Sindacato provinciale degli operai meccanici di Alessandria.

Roma, 4 gennaio 1930 - Anno VIII

(513)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Camerana, in provincia di Cuneo, con decreto 31 dicembre 1929-VIII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(514)

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica della Pianura Reatina in provincia di Rieti.

Con decreto Ministeriale 11 gennaio 1930, n. 9498, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica della Pianura Reatina con sede in Rieti, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 17 novembre 1929.

(515)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del bacino della « Fossa Maestra » in provincia di Massa Carrara.

Con decreto 11 gennaio 1930, n. 280, del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale di 2ª categoria per la bonifica del bacino della « Fossa Maestra » in provincia di Massa Carrara, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 20 ottobre 1929.

(516)

Costituzione del Consorzio di bonifica dei terreni paludosi di Regona d'Oglio in provincia di Cremona.

Con decreto 10 gennaio 1930-VIII, n. 7900, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha costituito il Consorzio di bonifica di 2ª categoria dei terreni paludosi di Regona d'Oglio in frazione di Alfiano, comune di Corte dei Frati (Cremona), in base a deliberazione 4 aprile 1929 dell'assemblea generale degli interessati ed ha approvato il relativo statuto deliberato nella medesima assemblea.

(517)

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 300.000.000.

Bollettino dell'estrazione del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 28 dicembre 1929 (110ª d'ordine progressivo).

PREMI.

1° Premio di L. 30.000 fu vinto dalla serie 19585 n. 30
2° Premio di L. 1.500 fu vinto dalla serie 2894 n. 81
3° Premio di L. 680 fu vinto dalla serie 7537 n. 99
4° Premio di L. 100 fu vinto dalla serie 14458 n. 67
5° Premio di L. 100 fu vinto dalla serie 24866 n. 79
6° Premio di L. 100 fu vinto dalla serie 7843 n. 3
7° Premio di L. 100 fu vinto dalla serie 9955 n. 59
8° Premio di L. 100 fu vinto dalla serie 16491 n. 34

Vinsero il premio di L. 50 le obbligazioni della serie 5523 portanti i seguenti numeri:

13	14	27	56	60	65
67	71	79	99	—	—

SERIE SORTEGGIATE.

93	197	317	636	975	988
1030	1203	1309	1427	1473	1524
1612	1633	1675	1680	1930	2027
2257	2295	2429	2490	2497	2570
2589	2666	2694	2793	2878	2889
2894	3008	3094	3167	3168	3185
3224	3246	3318	3323	3414	3455
3554	3589	3622	3671	3932	3982
3991	4015	4184	4211	4411	4514
4652	4711	5086	5092	5166	5196
5218	5226	5335	5339	5406	5442
5463	5523	5546	5763	5776	5867
6403	6420	6451	6491	6604	6645
6669	6746	6857	6976	6999	7065
7437	7491	7537	7797	7843	7951
7989	8024	8135	8171	8173	8221
8235	8633	8737	8752	8797	8809
9047	9196	9213	9521	9819	9937
9955	10024	10085	10112	10460	10544
10576	10682	10685	10721	10743	10845
10881	10985	10999	11112	11117	11145
11196	11506	11682	11703	11767	11874
11997	12005	12036	12157	12206	12291
12292	12542	12578	12694	12755	13216
13323	13327	13354	13557	13574	13588
13606	13629	13857	13881	14194	14226
14366	14453	14458	14813	14938	14958
15039	15050	15251	15351	15361	15479
15494	15496	15578	15583	15635	15801
16246	16297	16305	16307	16474	16491
16537	16577	16587	16725	16727	16801
16862	16952	17159	17208	17262	17297
17318	17335	17502	17584	17616	17653
17881	17918	17931	18119	18145	18264
18294	18437	18708	18739	18770	18877
19151	19175	19221	19234	19415	19549
19585	19671	19695	19714	19725	19831
20015	20047	20179	20384	20389	20397
20555	20590	20602	20719	20903	20981
21030	21289	21291	21296	21307	21332
21353	21626	21706	21821	21835	21942
21989	22087	22270	22292	22351	22435
22503	22577	22678	22705	22780	23038
23262	23287	23358	23501	23537	23586
23857	24076	24207	24313	24356	24514
24522	24694	24704	24766	24837	24857
24866	24961	—	—	—	—

AVVERTENZE.

La presentazione delle suddette obbligazioni sorteggiate tanto per il semplice rimborso quanto con premio avrà principio un mese dopo l'estrazione e cioè dal 1° *febbraio* 1930 presso la Banca d'Italia: quelle con rimborso saranno pagate all'atto della presentazione, quelle con premio dopo compiute le prescritte verifiche e formalità. Le obbligazioni che non venissero presentate per il pagamento entro *cinque anni* dal giorno della presente inserzione, saranno prescritte a sensi di legge.

Roma, li 13 gennaio 1930 - VIII.

Banca d'Italia
Amministratrice del Prestito a premi riordinato
Bevilacqua La Masa.

(Avviso n. **6589**).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Elenco dei titoli estratti nella seduta pubblica del 28 dicembre 1929-VIII dei prestiti comunali rimborsabili nel 1930.

1) Prestito 1909, di L. 100.000: nn. 30, 25, 10, 53, 96, 23, 31, 60, 65, 64, 85, 5, 73, 84, 28, 45, 81, 13, 40, 54, rimborsabili: le prime 10 estratte entro il mese di luglio 1930, le altre 10 entro dicembre 1930.

2) Prestito 1919 di L. 500.000: n. 18, rimborsabile entro luglio 1930.

S. Margherita Ligure, 5 gennaio 1930 - VIII.

Il Commissario Prefettizio: (firma illeggibile).

(Avviso n. **6594**).

SOCIETA' ANONIMA FIUGGI

Sede in Roma, piazza della Pilotta,
Capitale L. 4.000.000, versato.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1929.

Si rende noto che il giorno 30 dicembre 1929, nello studio e col ministero del notaio Alessandro Venuti di Roma, si è proceduto all'estrazione a sorte delle obbligazioni 5,50 per cento della Società predetta giusta il piano di ammortamento riportato a tergo delle obbligazioni stesse:

Le obbligazioni estratte portano i seguenti numeri:

TITOLI UNITARI.

748	1264	522	724	302	523
282	237	1302	157	604	1433
858	1216	1074	1438	755	931
1188	1088	1156	1173	880	142
1384	650	954	1367	437	673
329	1157	248	21	489	1477
1126	1209	386	301	331	342
614	443	1261	1067	785	1295
596	224	1048	1484	658	1471
1042	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI.

1509	1537	1771	1651	1752	1542
1859	1660	1609	1646	1978	1816
1919	1854	1765	1633	1866	1508
1582	1903	1619	1767	—	—

Le obbligazioni corrispondenti ai numeri estratti saranno rimborsabili dal 2 gennaio 1930 - VIII.

Società Anonima Fiuggi.

(Avviso n. **6643**).

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.